

DELIBERAZIONE 18 GENNAIO 2022

14/2022/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA SECONDA VERSIONE DELLA METODOLOGIA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1485 (SO GL)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1188^a riunione del 18 gennaio 2022

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 Febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 giugno 2019, 238/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 238/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 322/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 33/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 33/2021/R/eel);
- la decisione di ACER 06-2016 del 17 novembre 2016, recante una prima definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale è in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;

- la decisione di ACER 04-2021 del 7 maggio 2021, recante la definizione aggiornata delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con la quale è stata in particolare confermata la configurazione della CCR *Italy North*;
- la decisione di ACER 07-2019 del 21 giugno 2019 (di seguito: decisione 07-2019);
- la decisione di ACER 10-2020 del 6 aprile 2020 (di seguito: decisione 10-2020);
- la decisione di ACER 07-2021 del 14 giugno 2021 (di seguito: decisione 07-2021);
- la decisione di ACER 08-2021 del 30 giugno 2021 (di seguito: decisione 08-2021);
- la decisione di ACER 13-2021 del 19 ottobre 2021 (di seguito: decisione 13-2021);
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento SO GL e il relativo Segretariato, assegnato in gestione all’Autorità;
- il documento “*Common provisions for regional operational security coordination in accordance with Article 76 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation within Italy North CCR*” allegato alla deliberazione 322/2020/R/eel;
- il documento “*Italy North TSOs amended proposal for common provisions for regional operational security coordination in accordance with Article 76 of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*” del 23 luglio 2021;
- il documento “*Inter - TSO agreement on the consideration of Swissgrid as a Technical Counterparty in the Italy North CCR*” predisposto dai TSO della CCR *Italy North* e dal TSO svizzero Swissgrid e inviato ad agosto 2021 alle autorità di regolazione della regione e all’autorità di regolazione svizzera (di seguito: *Inter-TSO agreement* per la CCR *Italy North*);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 agosto 2021, prot. Autorità 30864 del 4 agosto 2021 (di seguito: comunicazione 4 agosto 2021);
- la comunicazione di Terna del 6 agosto 2021, prot. Autorità 31272 del 6 agosto 2021 (di seguito: comunicazione 6 agosto 2021);
- la comunicazione del 25 novembre 2021, prot. Autorità 44308 del 25 novembre 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North* e dell’autorità di regolazione svizzera (di seguito: comunicazione 25 novembre 2021),
- la comunicazione del Segretariato della CCR *Italy North* al referente dei TSO per la CCR *Italy North* del 26 novembre 2021 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);

- le comunicazioni del referente dei TSO della CCR *Italy North* al Segretariato della CCR *Italy North* del 10 e del 13 dicembre 2021 (di seguito: comunicazioni esito *hearing phase*);
- la comunicazione del 20 dicembre 2021, prot. Autorità 47549 del 20 dicembre 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North* (di seguito: comunicazione INERRF).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento SO GL disciplina le modalità con cui i TSO devono coordinarsi al fine di garantire l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico europeo; a tal proposito i TSO devono conformarsi ad una serie di principi comuni validi a livello europeo, definiti nella metodologia predisposta ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento stesso (di seguito: *Coordination Security Analysis Methodology* – metodologia CSA), e declinarli in un’apposita metodologia operativa predisposta ai sensi dell’articolo 76 del Regolamento stesso (di seguito: *Regional Operational Security Coordination* – metodologia ROSC), valida a livello di ciascuna CCR;
- il Regolamento SO GL ha altresì istituito la figura del *Regional Security Coordinator* (di seguito: RSC) al quale sono obbligatoriamente delegati dai TSO i seguenti compiti:
 - coordinamento delle attività per l’esercizio in sicurezza a livello di CCR;
 - creazione del modello comune della rete di trasmissione a livello europeo;
 - coordinamento dei piani di indisponibilità a livello di CCR;
 - esecuzione delle analisi di adeguatezza di breve termine;
- ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento SO GL, i TSO di ciascuna CCR devono procedere alla designazione del competente RSC nell’ambito della metodologia ROSC;
- il Regolamento 2021/280 ha emendato, fra gli altri, il Regolamento CACM e il Regolamento SO GL per allineare le responsabilità di approvazione dei termini e condizioni e metodologie alle nuove previsioni introdotte in materia dal Regolamento 2019/942; nel prosieguo, salvo ove diversamente specificato, i riferimenti al Regolamento CACM e al Regolamento SO GL devono intendersi alle versioni risultanti dagli emendamenti apportati dal Regolamento 2021/280;
- l’articolo 75 del Regolamento SO GL richiede che tutti i TSO europei sviluppino una proposta di metodologia CSA entro un anno dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, avvenuta il 14 settembre 2017; nella versione allora vigente del Regolamento SO GL l’approvazione della metodologia CSA era di competenza di tutte le autorità di regolazione dell’Unione le quali a dicembre 2018 hanno ritenuto opportuno trasferire la competenza ad ACER;
- ACER si è espressa in merito alla metodologia CSA il 21 giugno 2019 con la decisione 07-2019; la decisione lasciava tuttavia aperte alcune questioni in merito al processo di coordinamento delle azioni correttive fra le differenti CCR e alla relativa ripartizione dei costi, aspetti che sono stati chiariti il 14 luglio 2021 con la decisione 07-2021;

- l'articolo 6(3) lettera b), del Regolamento SO GL prevede che la proposta di metodologia ROSC sia sottoposta all'approvazione di tutte le autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l'articolo 6(7) del Regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8) del Regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942;
- l'articolo 6(1) del Regolamento SO GL prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando i rispettivi TSO;
- la procedura che le autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 6(3) del Regolamento SO GL prevede che le decisioni siano prese su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la metodologia ROSC riguarda l'ottimizzazione di tutte le azioni correttive rilevanti ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico, siano esse a titolo non oneroso (quali modifiche topologiche o attivazioni di *phase shifter*) o a titolo oneroso (quali le risorse di *countertrading* e *redispatching*), integrando, laddove necessario, le previsioni in materia di *countertrading* e *redispatching* e relativa ripartizione dei costi disciplinate dalle metodologie di cui agli articoli 35 (metodologia CTRD) e 74 (metodologia *cost sharing*) del Regolamento CACM;
- per la CCR *Italy North* la metodologia ROSC è stata approvata dalle competenti autorità di regolazione il 24 luglio 2020 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 322/2020/R/eel); essa prevede:
 - la definizione del perimetro degli elementi di rete soggetti al coordinamento (cosiddetta *secured area*);
 - una prima fase di coordinamento nel pomeriggio del giorno D-1 secondo le tempistiche definite nella metodologia CSA, seguita da ulteriori tre fasi nel giorno D con inizio del processo alle 00.00, 08.00 e 16.00;
 - una ottimizzazione congiunta a minimo costo di tutte le azioni correttive, sia a titolo oneroso (segnatamente le risorse di *countertrading* e *redispatching*) sia a titolo non oneroso; a tal proposito la metodologia include solo principi di alto livello, rinviando i dettagli in merito all'identificazione delle azioni correttive sottoposte a ottimizzazione e delle relative condizioni iniziali ad una versione successiva;

- l'identificazione delle azioni correttive rilevanti ai fini del coordinamento sulla base di un approccio qualitativo; in caso di disaccordo fra i TSO viene adottato un approccio quantitativo basato sulla *sensitivity* dell'azione correttiva sugli elementi di rete della *secured area*;
- l'attivazione da parte dei TSO delle azioni correttive identificate dal processo di ottimizzazione a meno che esse non siano più disponibili oppure vi siano provate ragioni tecniche che ne impediscano l'utilizzo; è altresì possibile modificare le azioni correttive purché le modifiche non abbiano impatto sui flussi transfrontalieri;
- la presenza di un processo di *fast activation* cui i TSO possono ricorrere qualora il regolare processo di coordinamento non possa essere seguito per motivi di urgenza;
- la ripartizione dei costi delle azioni a titolo oneroso sulla base della metodologia *cost sharing* predisposta ai sensi del Regolamento CACM; le risorse di *countertrading* e *redispatching* sono infatti le uniche azioni a titolo oneroso previste per la CCR e, pertanto, non è risultato necessario inserire ulteriori previsioni sulla ripartizione dei costi nella metodologia ROSC;
- la designazione delle società Coreso (di cui sono azionisti i TSO di Italia e Francia) e TSCNET (di cui sono azionisti i TSO di Svizzera, Austria e Slovenia) come RSC competenti per la CCR;
- l'aggiornamento della metodologia CTRD relativa all'attivazione delle risorse di *countertrading* e *redispatching* (approvata il 17 maggio 2019 e ratificata dall'Autorità con la deliberazione 238/2019/R/eel) per allinearla alla metodologia ROSC;
- lo sviluppo di due ulteriori versioni della metodologia ROSC, una (cosiddetta seconda versione della metodologia ROSC) da inviarsi entro 12 mesi dall'approvazione della prima versione e finalizzata a chiarire gli aspetti rimasti insoluti relativamente all'identificazione delle azioni correttive sottoposte a ottimizzazione e delle relative condizioni iniziali, e un'altra (cosiddetta terza versione della metodologia ROSC) da inviarsi entro 6 mesi dal completamento dello sviluppo dell'algoritmo di ottimizzazione al fine di recepire eventuali modifiche che si rendessero necessarie in fase di implementazione della metodologia;
- l'implementazione del processo di ottimizzazione in 56 mesi decorrenti dall'approvazione della seconda versione della metodologia ROSC con possibilità di ricorrere ad una soluzione semplificata intermedia coerente con quella prevista dalla metodologia ROSC della CCR Core;
- a luglio 2021 i TSO hanno finalizzato la proposta della seconda versione della metodologia ROSC; la proposta è stata inviata all'Autorità da Terna con la comunicazione 4 agosto 2021;
- in particolare, la seconda versione della metodologia ROSC prevede che:
 - il modello comune della rete di trasmissione utilizzato come punto di partenza per il processo di ottimizzazione svolto in D-1:

- includa tutte le azioni correttive attivate nel processo del calcolo della capacità svolto in D-2 in tutti i periodi rilevanti in cui l'Italia risulti in importazione su tutti i confini con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia;
- includa le azioni correttive concordate fra i TSO in esito alle procedure attualmente in essere in tutti i periodi rilevanti in cui l'Italia risulti in esportazione su almeno uno dei confini con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; questa regola valga fino a che il calcolo della capacità in tali contesti (cosiddetto *export corner*, al momento in corso di implementazione da parte dei TSO) non sia giudicato sufficientemente affidabile (e comunque almeno fino a che non siano trascorsi 18 mesi dall'implementazione dell'*export corner*); successivamente anche per questi periodi rilevanti si farà riferimento alle azioni correttive concordate nell'ambito del processo di calcolo della capacità;
- nelle more dell'implementazione della metodologia stessa il coordinamento delle azioni correttive avvenga tramite le procedure attualmente in essere fra i TSO;
- sia confermato per la ripartizione dei costi per l'attivazione delle azioni correttive l'utilizzo della metodologia *cost sharing* di cui all'articolo 74 del Regolamento CACM; tale metodologia debba includere anche regole specifiche per la ripartizione dei costi sugli elementi di rete comuni a più CCR da applicarsi nel periodo intercorrente fra l'implementazione della metodologia ROSC e l'implementazione della metodologia di coordinamento delle azioni correttive fra più CCR di cui alla metodologia CSA come emendata dalla decisione 07-2021;
- la seconda versione della metodologia ROSC prevede inoltre che l'implementazione sia accorciata a 54 mesi con sviluppo di una soluzione semplificata nei primi 27 mesi; tale soluzione semplificata non entrerà comunque mai in operatività, ma servirà solamente come prodotto intermedio per testare le performance dell'algoritmo;
- la data di ricevimento della proposta per la seconda versione della metodologia ROSC da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata è il 27 settembre 2021; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 27 marzo 2022;
- in ambito INERRF si è deciso di apportare alcune modifiche alla seconda versione della metodologia ROSC, come consentito dall'articolo 6(1) del Regolamento SO GL; a tal proposito con la comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della CCR *Italy North* in quanto TSO direttamente coinvolti nella metodologia;
- le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della CCR *Italy North* erano finalizzate a:
 - allineare la definizione delle azioni correttive rilevanti per il coordinamento e il relativo processo di identificazione con quanto prevista per la CCR Core;
 - precisare che, nel periodo intercorrente fra l'implementazione della metodologia ROSC per la CCR *Italy North* e l'implementazione della metodologia di coordinamento delle azioni correttive fra più CCR di cui alla metodologia CSA come emendata dalla decisione ACER 07-2021, la ripartizione dei costi delle azioni correttive coordinate fra più CCR avvenga secondo criteri coerenti con la metodologia CSA stessa;

- i TSO della CCR *Italy North* hanno replicato con le comunicazioni esito *hearing phase* evidenziando l'opportunità di precisare quali modelli di rete debbano essere utilizzati per l'identificazione delle azioni correttive rilevanti per il coordinamento; il suggerimento è stato recepito da INERRF;
- il 16 dicembre 2021 tramite votazione elettronica, INERRF all'unanimità ha approvato la seconda versione della metodologia ROSC per la CCR *Italy North*, come risultante dalle modifiche concordate a livello INERRF stesso;
- l'esito della decisione INERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione INERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*;
- la decisione assunta nell'ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(8) del Regolamento SO GL.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per i processi coordinati fra i TSO relativi alla CCR *Italy North*, il TSO svizzero Swissgrid agisce da controparte tecnica, con i medesimi compiti previsti per gli altri TSO della regione; tale situazione, in essere su base volontaria già prima dell'adozione del Regolamento CACM e del Regolamento SOGL e attuata sino ad ora tramite accordi specifici per ciascun processo, è ufficializzata nell'*Inter TSO agreement* per la CCR *Italy North* predisposto dai TSO della CCR e dal TSO svizzero Swissgrid;
- i contenuti dell'*Inter-TSO agreement* per la CCR *Italy North* sono stati inviati ufficialmente all'Autorità da Terna con la comunicazione 6 agosto 2021;
- con la comunicazione 25 novembre 2021, le autorità di regolazione della CCR *Italy North* e l'autorità di regolazione svizzera hanno informato i TSO della regione e il TSO svizzero Swissgrid che non vi sono clausole ostative alla sottoscrizione dell'*Inter TSO agreement* per la CCR *Italy North*;
- la metodologia ROSC per la CCR *Italy North* è coerente con i contenuti dell'*Inter TSO agreement* per la CCR *Italy North* in quanto, già dalla sua prima versione, prevede il coinvolgimento del TSO svizzero Swissgrid con compiti analoghi a quelli previsti per i TSO della CCR;
- a tal proposito, in sede di approvazione della seconda versione della metodologia in ambito INERRF si è concordato, in accordo con l'autorità di regolazione svizzera, di prevedere che la reportistica sugli esiti del processo di ottimizzazione sia inviata dai TSO a tutte le autorità di regolazione coinvolte nel processo, inclusa l'autorità di regolazione svizzera che non era stata menzionata nella versione originaria inviata dai TSO; tali modifiche sono state consultate con i TSO con la comunicazione per *hearing phase* senza dare adito ad alcuna osservazione in merito.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Regolamento 2019/943 ha introdotto la figura del *Regional Coordination Centre* (di seguito: RCC) destinato ad assumere tutti i compiti elencati all'articolo 37 del Regolamento stesso, fra i quali figurano tutti i compiti inizialmente assegnati agli RSC dal Regolamento SO GL;
- gli RCC dovranno essere operativi al più tardi dall'1 luglio 2022: il loro ambito di competenza coincide con le *System Operation Regions* (di seguito: SOR) la cui configurazione, in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento 2019/943, è proposta da ENTSO-E e approvata da ACER;
- una prima definizione delle SOR è stata approvata da ACER con la decisione 10-2020: essa inserisce la CCR *Italy North* nella SOR *Central Europe* unitamente alle CCR Core e SWE;
- la decisione 10-2020 è stata impugnata da ENTSO-E: l'appello è stato accolto dal *Board of Appeal* di ACER che ha evidenziato un difetto di motivazione e ha dato mandato ad ACER di adottare una nuova decisione che includesse giustificazioni più robuste in merito alla scelta effettuata;
- con la decisione 08-2021 ACER ha ridefinito le SOR, prevedendo, per quanto riguarda la SOR *Central Europe*, l'inclusione delle CCR Core, SWE e *Italy North* (in continuità con la decisione 10-2020) e aggiungendo i TSO di Irlanda e Irlanda del Nord per tenere conto del mutato assetto conseguente alla Brexit;
- la nuova decisione è stata ulteriormente impugnata da ENTSO-E che, oltre a evidenziare ulteriori difetti di motivazione, ha lamentato la mancata risposta da parte di ACER alla richiesta di condivisione degli esiti delle analisi tecniche effettuate a supporto della decisione; trattandosi di un errore procedurale, con la decisione 13-2021 ACER ha ritenuto opportuno ritirare la decisione 08-2021, riaprendo il procedimento di definizione delle SOR la cui conclusione è attesa per il prossimo mese di marzo;
- ACER a fine dicembre ha chiarito la propria posizione preliminare in merito alla nuova decisione sulle SOR, sostanzialmente confermando (con motivazioni più robuste e ulteriori analisi a supporto) quanto già previsto con la decisione 08-2021;
- i dettagli in merito al funzionamento degli RCC e alla loro struttura organizzativa e di *governance* sono definiti in una apposita proposta (di seguito: proposta di *RCC establishment*) predisposta dai TSO di ciascuna SOR e sottoposta entro il 5 luglio 2020 alle competenti autorità di regolazione per l'approvazione;
- per la SOR *Central Europe* la prima versione di detta proposta, redatta sulla base della decisione 10-2020 di ACER e recante l'intenzione di assegnare il ruolo di RCC agli RSC esistenti Coreso e TSCNET, è stata approvata dalle competenti autorità di regolazione il 19 gennaio 2021 (l'Autorità ha ratificato la decisione con la deliberazione 33/2021/R/eel); una nuova proposta è attualmente in corso di finalizzazione da parte dei TSO per tenere conto di alcune modifiche richieste dalle autorità di regolazione rispetto alla partecipazione agli RCC di TSO di paesi terzi rispetto all'Unione Europea nonché per riflettere le modifiche apportate alla definizione della SOR *Central Europe* dalla decisione 08-2021 (inclusione dei TSO di Irlanda e Irlanda del Nord); essa sarà approvata dalle competenti autorità di regolazione entro il prossimo mese di giugno;

- come specificatamente richiesto dalle autorità di regolazione della CCR *Italy North* in sede di approvazione della prima versione della metodologia ROSC, la seconda versione di detta metodologia aggiorna il concetto di RSC con il concetto di RCC, evidenziando come Coreso e TSCNET svolgano i compiti di coordinamento della CCR come RSC designati per la regione fino al 30 giugno 2022 e in quanto RCC costituiti per la SOR *Central Europe* di cui la CCR *Italy North* fa parte a partire dall'1 luglio 2022; a livello INERRF sono state altresì concordate ulteriori modifiche al testo finalizzate a precisare il contesto di costituzione degli RCC che era stato omissivo nella versione originariamente approvata dai TSO; tali modifiche sono state consultate con i TSO con la comunicazione per *hearing phase* senza dare adito ad alcuna osservazione in merito.

RITENUTO CHE:

- le azioni correttive determinate in esito al processo di calcolo della capacità svolto in D-2 e finalizzate a massimizzare la capacità stessa resa disponibile sui mercati debbano essere tenute in considerazione come punto di partenza per l'ottimizzazione di cui alla metodologia ROSC al fine di garantire sequenzialità ai vari processi;
- la regola sopracitata possa essere derogata solamente qualora il processo di calcolo della capacità non possa essere ritenuto affidabile, in quanto non ancora adeguatamente testato;
- per la CCR *Italy North* il calcolo della capacità nella direzione di importazione verso l'Italia sia da considerarsi ormai in uno stato consolidato, in quanto implementato in via volontaria già prima dell'adozione del Regolamento CACM e successivamente modificato e migliorato sulla scorta delle disposizioni del Regolamento stesso e delle previsioni in materia di livello minimo di capacità (cosiddetta *70% rule*) di cui al Regolamento 2019/943;
- per la direzione in esportazione dall'Italia, invece, un calcolo affidabile non sia ancora disponibile in quanto il cosiddetto *export corner* è tuttora in fase di sviluppo; anche dopo la sua effettiva implementazione (al momento prevista nel corso del 2023), il calcolo non potrà comunque dirsi affidabile prima di diversi mesi, al fine di verificare le prestazioni del nuovo meccanismo su configurazioni effettive e non solo in ambiente di test;
- data la posizione preliminare espressa da ACER sulla nuova configurazione delle SOR, sia lecito attendersi la definitiva conferma dell'inclusione della CCR *Italy North* nella SOR *Central Europe*, unitamente alla CCR Core; sia pertanto opportuno, anche date le analogie esistenti fra le relative metodologie ROSC, procedere ad un allineamento dell'identificazione delle azioni correttive nelle due CCR al fine di sfruttare sinergie a livello di implementazione della metodologia ROSC, nonché di facilitare il processo di coordinamento delle azioni correttive fra le CCR di cui alla metodologia CSA;
- la seconda versione della metodologia ROSC per la CCR *Italy North* nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello INERRF risponda efficacemente a quanto riportato nei punti precedenti, migliorando la qualità della proposta rispetto

alla versione originariamente inviata da Terna con la comunicazione 4 agosto 2021; essa inoltre:

- rafforzi la cooperazione con l'autorità di regolazione svizzera che, in coerenza con i contenuti dell'*Inter-TSO agreement* per la *CCR Italy North*, viene equiparata alle competenti autorità di regolazione europee in termini di destinatario delle reportistiche predisposte dai TSO sugli esiti del processo di ottimizzazione;
- risulti coerente con il concetto di RCC introdotto dal Regolamento 2019/943, come attualmente implementato per la *SOR Central Europe* in coerenza con la decisione delle competenti autorità di regolazione ratificata dall'Autorità con la deliberazione 33/2021/R/eel;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione della seconda versione della metodologia ROSC per la *CCR Italy North* come risultante dalle modifiche approvate a livello INERRF, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 16 dicembre 2021 di cui alla comunicazione INERRF;
- sia altresì opportuno raccomandare a Terna di farsi parte diligente per un eventuale aggiornamento della metodologia ROSC qualora necessario in esito alla nuova decisione di ACER sulla configurazione delle SOR o alla nuova proposta sull'assetto degli RCC per la *SOR Central Europe*

DELIBERA

1. di approvare la seconda versione della metodologia ROSC per la *CCR Italy North* nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello INERRF e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*)
2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la seconda versione della metodologia ROSC per la *CCR Italy North* come approvata in esito al punto 1;
3. di raccomandare a Terna di farsi parte diligente per un eventuale aggiornamento della metodologia ROSC qualora necessario in esito alla nuova decisione di ACER sulla configurazione delle SOR o alla nuova proposta sull'assetto degli RCC per la *SOR Central Europe*;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero per la Transizione Ecologica e a ACER;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini